

PROTOCOLLO D'INTESA IN TEMA DI AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

TRA

Il Presidente del Tribunale di Ravenna Roberto Sereni Lucarelli nato a Perugia il 09/02/1958 e domiciliato per la sua funzione presso la sede del Tribunale, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del Tribunale di Ravenna

E

Il Sindaco del Comune di Ravenna Michele de Pascale nato a Cesena il 20/01/1985 il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ravenna a titolo della Gestione Sociale Associata

PREMESSO CHE:

1. la Legge 9/01/2004 n. 6 ha introdotto nel nostro ordinamento l'Istituto dell'Amministrazione di sostegno ed ha modificato altresì gli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 425, 426, 427, 429 c.c. in materia di interdizione e di inabilitazione;
2. tale normativa ha lo scopo di realizzare un'ampia protezione a favore delle persone che per qualsiasi patologia si trovino, parzialmente o temporaneamente, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, prevedendo, nel quadro di un progetto individuale, interventi di sostegno temporaneo o permanente;
3. in particolare, la finalità dell'amministrazione di sostegno consiste nell'offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne riduca nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi proprio in virtù di tale specifica funzione, dagli altri istituti previsti a tutela degli incapaci e, in tale quadro, l'art. 407 co 2 c.c. ha previsto che il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce;
4. la Costituzione agli artt. 2 e 3 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e sancisce che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale;
5. l'art. 1 della l. 328/2000 . "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" - stabilisce che "la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;
6. la lettera n) del preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 recepita con la legge n. 18 del 3 marzo 2009 riconosce l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte;
7. l'art. 2 commi 1 e 2 della l. r. 2/2003 riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale ed ispira ogni azione al riconoscimento ed al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo; promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi ed opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali;
8. i Comuni di Cervia e di Ravenna hanno da tempo istituito due Sportelli sull'Amministrazione di Sostegno con i compiti di:

- informazione/consulenza/sostegno alla persona, alla famiglia, ai professionisti sociali nella presentazione del ricorso e in tutte le pratiche conseguenti;
- sostegno/consulenza agli Amministratori di Sostegno nello svolgimento della loro attività, anche con l'organizzazione di gruppi permanenti di confronto e counseling; - consulenza/supporto ai servizi territoriali e specialistici;
- raccordo istituzionale con gli Uffici del Giudice Tutelare competente.

9. i tempi di intervento giudiziale sono a loro volta condizionati dalle difficoltà di ordine materiale, personale ed economico che spesso limitano l'efficacia della risposta giudiziari e, con questa, la stessa tempistica di elaborazione dei progetti di sostegno e reinserimento a favore dei beneficiari

CONSIDERATO CHE:

- si rende necessario ed opportuno assicurare un punto di riferimento interno al Tribunale che possa rappresentare uno sportello di accoglienza e di orientamento per i cittadini che necessitano di essere accompagnati in merito all'Istituto dell'Amministrazione di Sostegno;
- tra le persone che hanno presentato ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno o sono destinatarie di tale misura, si trovano soggetti privi di rete familiare adeguata, che sono inoltre spesso contestualmente impossibilitati, per la grave situazione sanitaria in cui versano o per la collocazione logistica precaria, a recarsi autonomamente presso la sede del Tribunale ordinario al fine di poter essere necessariamente esaminate dal Giudice Tutelare, come prevede la legge (art. 407 co 2 cit.);
- per agevolare le persone aventi tali caratteristiche rendendo al contempo più efficiente e adeguata la risposta a tali esigenze è opportuno semplificare le procedure e consentire l'esame dei beneficiari "da remoto" senza la necessità di uno spostamento dell'organo giudiziale dal proprio ufficio, ciò determinando altresì più generali risparmi di tempo e di costi, anche per i servizi coinvolti.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Tribunale di Ravenna nella persona del suo Presidente e il Comune di Ravenna in persona del proprio Sindaco sottoscrivono il seguente:

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1 Oggetto e finalità

Con il presente protocollo d'intesa gli Enti sottoscrittori intendono definire i rapporti reciproci nell'organizzazione dell'istituto giuridico dell'Amministrazione di Sostegno, finalizzato a coadiuvare il Giudice Tutelare nell'individuazione del progetto di protezione giuridica più idoneo per ogni singola persona che necessita di assistenza tramite nomina di un Amministratore di sostegno.

I principali obiettivi degli enti sottoscrittori consistono nella condivisione di informazioni, di procedure e di prassi operative in modo tale da restituire un servizio adeguato con funzioni:

- di "orientamento" nei confronti dei cittadini che vengono intercettati dai diversi servizi sociali tramite erogazione di informazioni omogenee e della modulistica necessaria, condivisa con gli enti coinvolti;
- di "accompagnamento" per gli utenti in situazioni di particolari difficoltà, attraverso il supporto alla compilazione del ricorso e della relazione annuale, l'assistenza in tutto l'iter di approccio e di contatto con il Tribunale;
- di "regolamentazione" dell'ascolto da remoto per cittadini la cui fragilità non permette il trasporto in Tribunale.

Art. 2 "SPORTELLLO GIUSTIZIA - Orientamento e Informazioni"

La realizzazione dello "SPORTELLLO GIUSTIZIA" nasce dalla collaborazione tra Tribunale e Comune di Ravenna (quali sottoscrittori del presente Protocollo), nonché degli Ordini degli Avvocati di Ravenna, dei Commercialisti, del Consiglio Notarile e dell'Associazione dei Professionisti Delegati, con un duplice obiettivo.

Il primo è quello di fornire orientamento e supporto ai cittadini sulla gestione di pratiche da presentare in Tribunale, con particolare riferimento all'istituto dell'Amministrazione di sostegno e/o, in generale, per favorirne l'accesso alla giustizia: in altri termini "avvicinarsi" agli utenti per consentire loro la miglior fruizione di alcuni servizi (anche al di fuori dell'ambito delle Amministrazioni di Sostegno).

Il secondo è rappresentato dallo svolgimento di un servizio di vera informazione logistica per tutti coloro, operatori professionali e non, che hanno necessità di accedere agli Uffici e alle Cancellerie all'interno del Palazzo di Giustizia di Ravenna.

Art. 3 Elenco Amministratori

In un'ottica sinergica, volta alla diffusione dell'Istituto e alla collaborazione tra pubbliche amministrazioni enti ed associazioni interessate, gli enti sottoscrittori si impegnano a realizzare opportune iniziative, anche in collaborazione con l'Associazionismo locale, al fine di reperire forme di supporto ed assistenza ai servizi territoriali e specialistici;

Art. 4 Ascolto da remoto

Si concorda che, per i cittadini residenti nel Distretto di Ravenna con problemi sanitari certificati tali da comprovare che gli stessi sono impossibilitati a recarsi presso la sede del Tribunale se non con l'ausilio di un'ambulanza, potrà essere attivato l'esame da parte del Giudice Tutelare attraverso il sistema della video conferenza.

Art. 5 Modalità operativa per l'ascolto da remoto

- a) un incaricato del Comune deve recarsi presso l'abitazione o la struttura che ospita il beneficiario, concordando il giorno e l'ora con il Giudice Tutelare; in alternativa, qualora opportuno nel caso di specie, l'incaricato può organizzare l'esame della persona presso una delle sedi del Comune; potranno essere previamente individuate alcune giornate ed orari mensili destinati a tale incombenza, al fine di facilitare l'emissione del provvedimento da parte del Giudice e la realizzazione del contraddittorio;
- b) l'incaricato procede all'identificazione della persona da esaminare e redige verbale delle operazioni in loco;
- c) il Giudice, contemporaneamente, visualizzando le attività compiute su un proprio supporto informatico, provvede alla descrizione delle attività svolte da remoto;
- d) il collegamento avviene tramite connessione online VoiP – Voice over Internet Protocol – previa registrazione degli utenti al servizio di video chiamata Skype for business, Lync o servizi analoghi;
- e) il Comune di Ravenna a titolo della Gestione Sociale associata si impegna a:
 - comunicare al Tribunale il riferimento unico del proprio account Skype o Lync;
 - dotarsi di un dispositivo PC (ovvero notebook) o altro supporto telematico (es. smartphone) in grado di stabilire una videochiamata e comunque dotato di telecamera e microfono;
 - verificare preventivamente la connettività WI – FI o copertura 3G/4G (o equivalente) presente nel luogo dove si tiene la conferenza;
- f) il verbale redatto in loco dall'operatore incaricato viene trasmesso alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione e quindi allegato agli atti della procedura, anche in forma scansionata o sottoscritta con firma elettronica.
- g) il Tribunale di Ravenna si impegna a fornire la necessaria formazione ai propri operatori impiegati nella procedura sopra descritta, il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'incaricato la strumentazione e la formazione necessari.
- h) tutti i soggetti coinvolti garantiscono il rispetto della riservatezza ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. modd. Ogni informazione o dato acquisito da soggetti terzi rispetto al procedimento

giudiziario sarà trattato con vincolo di segretezza.

Art. 5 Durata


Il presente protocollo d'intesa ha durata biennale decorrente dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile su accordo tra le parti da realizzarsi antecedentemente alla scadenza. Le parti firmatarie si impegnano a collaborare al monitoraggio sull'andamento e sui risultati della collaborazione.

Art. 6 Collaborazioni ed adesioni

Il presente protocollo è aperto all'adesione da parte di ulteriori enti locali e degli Ordini Professionali maggiormente interessati (come già verificatosi per l'istituzione e l'avvio dello "SPORTELLO GIUSTIZIA - Orientamento e Informazioni"), previa definizione specifica del loro apporto.

Letto, confermato e sottoscritto
Ravenna li 17 dicembre 2018

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI RAVENNA
Dott. Roberto Sereni Lucarelli



IL SINDACO DEL COMUNE DI RAVENNA
Michele de Pascale

